



Comune di San Vitaliano

Provincia di Napoli

Palmula pristinum nomen meum

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°5 del 28 Febbraio 2007

Oggetto: Regolamento per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e per il corretto insediamento urbanistico/territoriale degli impianti di telecomunicazioni

Art. 1 Generalità

Il rispetto della conformità dei campi elettromagnetici, il monitoraggio, il controllo, e la razionalizzazione degli impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti mobili, quelli provvisori nonché gli impianti di ponti radio, installati nel territorio del Comune di San Vitaliano in provincia di Napoli. Il testo è redatto ai sensi della legge n. 36 del 22 febbraio 2001 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2001) e s.m.i. e della legge della Regione Campania n. 14 del 24 novembre 2001. Al punto 6 dell'articolo 8 della legge nazionale n. 36 è espressamente indicato: «I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici».

Art. 2 Definizioni

Si assumono le seguenti definizioni:

- a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori;
- c) C.E.M.: è l'acronimo di Campi ElettroMagnetici. Essi, generati dalle infrastrutture di telecomunicazioni, possono procurare danni alla salute pubblica pertanto, in via precauzionale, la legislazione italiana, più restrittiva di quella europea, ne impone la minimizzazione dell'esposizione ad essi;
- d) S.R.B. è l'acronimo di Stazione Radio Base. In pratica sono le antenne e le strutture su cui si montano, deputate a rendere possibili i servizi di telecomunicazione come, ad esempio, la telefonia mobile.

Art. 3 Finalità

Il regolamento si pone i seguenti scopi:

- a) Minimizzare l'esposizione ai C.E.M., cioè adoperare modalità di installazione e localizzazione volte a garantire la piena e puntuale applicazione delle norme e dei principi vigenti in materia di regolamentazione dell'esposizione alle emissioni elettromagnetiche, senza necessariamente contrastare l'implementazione del servizio di copertura sul territorio.
- b) Garantire equità ed imparzialità nei confronti dei Gestori dei servizi di telefonia mobile ed in generale degli impianti di telecomunicazioni, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato.
- c) Minimizzare i fattori di impatto visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano derivante dagli impianti.
- d) Favorire la creazione ed il mantenimento di un flusso documentale trasparente tra Comune e Gestori.
- e) Garantire una costante informazione alle popolazioni interessate, attraverso la promozione di campagne periodiche volte a divulgare una corretta informazione scientifica e ad eseguire misure puntuali dei campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici nei punti del territorio i maggior interesse.
- f) Indire entro il 2008 un tavolo di concertazione con i Gestori degli impianti già insistenti sul territorio comunale al fine di verificare la possibilità:

degli impianti esistenti, vale a dire: concordare di
nti in aree in cui non vi è presenza di popolazione
lmissioni di impianti presenti in aree densamente
nche attraverso un posizionamento degli impianti in
a del territorio in modo che i fasci principali delle

- di concordare la definizione sul territorio comunale di micro celle su cui insistano piccole antenne, di ridotte dimensioni e potenze (inferiori a 5 Watt) che possono servire %ad integrazione+ della rete costituita dalle S.R.B. de localizzate;
- di tiltare le antenne, cioè di modificare l'angolazione dell'antenna, modificando l'angolo di puntamento del fascio delle antenne rispetto alla loro verticale;
- di definire un Co-site, cioè individuare un'area del territorio comunale ove possono essere presenti più impianti nel rispetto, ovviamente, dei limiti di emissione ei C.E.M. come da legge.

Art. 4 Limiti di esposizione

I limiti di esposizione sono quelli prescritti dal D.M. 381/98, tenendo conto delle precauzioni indicate nella legge n. 36 del 22/02/01.

Gli stessi si intenderanno variati automaticamente ove normative e sentenze di carattere nazionale e regionale derivate da risultati di ricerche epidemiologiche dei centri scientifici specializzati e/o di ricerche sollecitate dai vari tribunali e convalidate da specialisti riconosciuti.

La progettazione e la realizzazione dei sistemi di tele radiocomunicazioni indicati all'art. 1 del presente regolamento ed operanti nell'intervallo compreso tra 100kHz 300 GHz, devono avvenire utilizzando le migliori tecnologie disponibili, in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibili al fine di minimizzare le esposizioni della popolazione.

Per la verifica del rispetto dei limiti si utilizzano le seguenti grandezze fisiche:

il valore efficace del campo elettrico E_{eff} , che si misura in Volt/metro (V/m);

il valore efficace del campo magnetico H_{eff} , che si misura in Ampere/metro (A/m);

la densità di potenza dell'onda piana equivalente S_{eff} , che si misura in Watt/mq (W/m^2).

In mancanza di misure dirette, in condizioni di campo lontano, i valori di H_{eff} e S_{eff} possono ricavarsi dal campo E_{eff} .

I limiti fissati dalla norma sono i seguenti:

LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI

FREQUENZA (MHz)	f	Valore efficace di intensità di campo elettrico E (V/m)	Valore efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente S (W/m^2)
0,1 . 3		60	0,20	-
> 3 . 3000		20	0,05	1
> 3000 . 300000		40	0,10	4

Nel caso delle emissioni dovute a telefonia cellulare GSM, DCS e UMTS la riga di interesse è la seconda (evidenziata).

Le misure di cautela ed obiettivi di qualità indicati dalla norma da conseguire nel breve, medio e lungo periodo, usando tecnologie e metodiche di risanamento disponibili, al fine di realizzare obiettivi di tutela sono, indipendentemente dalla frequenza ed in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, i seguenti :

efficace di intensità di campo magnetico H (A/m)	Densità di potenza dell'onda piana equivalente S (W/m ²)
0,016	0,1

Art. 5 Criteri distanziali e localizzativi per la collocazione degli impianti

In virtù del principio di precauzione e ragionevolezza l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti criteri, specifici ed omogenei, di cautela distanziale:

- 1) 50 metri la distanza minima tra il centro di emissione del segnale e gli edifici prospicienti ad essi più vicini, adibiti a civile abitazione, luoghi di lavoro o ritrovo sociale;
- 2) gli edifici distanti dagli impianti radianti meno di 50 metri, non devono essere interessati dal lobo principale di irradiazione delle antenne, ad eccezione delle micro celle.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale adotta i seguenti criteri localizzativi specifici ed omogenei:

- 3) è fatto divieto installare S.R.B. su ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, edifici adibiti al culto e/o ad attività sociali costanti e durature, aree verdi attrezzate, impianti sportivi, parchi giochi, parchi pubblici e beni storico-artistici.

In caso eccezionale e ove sia comprovata dai Gestori la effettiva impossibilità del completamento della rete cellulare e/o dell'efficace copertura dell'area comunale col segnale irradiato se non posizionando la S.R.B. esattamente nel punto che sarebbe vietato, l'Amministrazione Comunale, ai fini della garanzia del rispetto delle finalità stabilite nel presente regolamento e in deroga ai criteri su esposti, si impegna ad agire ricercando le soluzioni più adeguate coi Gestori degli impianti interessati, autorizzando interventi nella localizzazione richiesta magari variando le potenze degli apparati, le altezze dei pali di sostegno, l'orientamento e l'inclinazione delle antenne come pure sulla ricerca ed applicazione delle migliori e più recenti tecnologie.

Art. 6 Modus operandi e documentazione per le installazioni dei futuri impianti

Le installazioni dei futuri impianti su aree libere pubbliche o private, riguardanti il manufatto alla base del traliccio, le pertinenze tecnologiche e le recinzioni, sono soggette a concessione edilizia previo parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale in ordine allo strumento urbanistico vigente o in corso di adozione, o al piano antenne se deliberato. Al contempo, la richiesta di installazione dovrà essere corredata dal parere favorevole dell'ARPAC. Inoltre tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica monumentale e delle zone archeologiche, con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia, oltre quanto sopra specificato. Dovrà quindi essere acquisito il nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esterni esistenti.

Dovrà, in particolare, essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia delle godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento ai correlati effetti prospettici, paesistici e architettonici.

Il richiedente ha l'obbligo alla rimozione dell'impianto e di tutte le pertinenze e al ripristino dello stato dei luoghi, a propria cura e spese, in caso di revoca dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 14/2001 o qualora l'impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante e già gestore di S.R.B. presente ed efficacemente operante sul territorio comunale.

Tale obbligo dovrà essere esteso anche al caso in cui il richiedente indipendentemente dalla validità dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 14/2001, decida autonomamente di disattivare l'impianto.

orizzazione edilizia, relativa al manufatto alla base del
e le recinzioni utili all'installazione o modifica degli
nte regolamento, dovrà essere coerente a quanto
alvo quanto previsto dal D.Lgs. 259 del 01/08/2003.
preventivo parere del Comune, per quanto attiene gli

aspetti urbanistici e radioprotezionistici di cui la L.R. 14/2001, l'istanza di richiesta dovrà
riferirsi alle prescrizioni richiamate agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 259 del 01/08/2003.

Ai sensi della L. 626/94, l'istanza di richiesta del parere del Comune, per quanto attiene gli
aspetti urbanistici e radioprotezionistici di cui la L.R. 14/2001, deve contenere un Piano di
Sicurezza.

In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il
progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi.

Art.7 Criteri preferenziali per la collocazione degli impianti

Gli impianti, fatte salve le disposizioni sulle distanze di cui all'art. 5 del presente
regolamento, devono essere collocati, sentite le esigenze dei Gestori ed in collaborazione
con questi ultimi coerentemente con quanto fissa l'art. 3 lettera f, in aree di proprietà
comunale per meglio garantirne il controllo da parte degli Uffici tecnici
dell'Amministrazione Comunale. Inoltre essi possono essere preferibilmente collocati nelle
seguenti zone o aree:

- a) Zone agricole
- b) Zone omogenee di tipo D e zone classificate nel PIP;
- c) Zone cimiteriali e di rispetto cimiteriale;
- d) Zone destinate a parcheggi;
- e) Zone prossime a ferrovie o autostrade;

Art. 8 Impianti già esistenti

I Gestori degli impianti di cui all'art. 1, già esistenti alla data d'entrata in vigore del
presente regolamento, devono presentare al Comune, entro 120 gg. dalla suddetta data,
una comunicazione dei siti attualmente operativi. Ciò al fine di istituire il catasto degli
impianti di cui all'art. 1 del presente regolamento, realizzato e tenuto aggiornato da parte
del Comune.

Art. 9 Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o
di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, superi i limiti di
esposizione previsti dalla normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa
fissata dall'art. 9 della L.R. 14/2001.

Art. 10 Obiettivi di qualità

Può essere autorizzata l'installazione di nuovi impianti ad una rete già esistente là dove tali
nuovi impianti concorrano alla diminuzione dell'esposizione della popolazione alle
emissioni di onde elettromagnetiche.

In sede di conferenza di servizio, come da art. 2 lettera f, è prioritario concordare che gli
impianti già installati da uno stesso Operatore e che risultino esuberanti, devono essere
rimossi entro 18 mesi dalla rilevazione della situazione di fatto.

È compito dell'Amministrazione Comunale redarre un piano comunale di localizzazione
degli impianti che si configura come atto tecnico-politico di gestione del territorio, anche
attraverso la partecipazione degli enti Gestori di telefonia mobile e servizi similari,
coerentemente con quanto stabilito alla lettera f dell'art. 2.

Tale documento deve assicurare un ordinato sviluppo e una corretta localizzazione dei
nuovi impianti esistenti, al fine di assicurare un'adeguata tutela urbanistica e
paesaggistica, e deve essere messo in relazione con il piano di attuazione della rete di
ciascun gestore (piano di rete).

zzazione degli impianti si potrebbe basare su una approfondimento, aventi l'obiettivo di condurre al momento compatibili con i vincoli di natura ambientale e, e quindi in possesso di quelle caratteristiche definite

Art. 11 Controlli

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere alla raccolta e all'archiviazione dei dati provenienti dai Gestori, confrontandoli con quelli ottenuti attraverso periodiche campagne di misure. Il Comune, con cadenza non superiore ai due anni, è tenuto a rendere pubblici tali dati.

I dati di tali rilevamenti saranno resi accessibili ai cittadini su loro semplice richiesta, in qualunque momento.

Art. 12 Revoca delle concessioni e oneri a carico dei Gestori

In relazione all'autorizzazione ai sensi della L.R. n 14/2001 per la realizzazione degli impianti e della concessione ottenuta dal gestore di telefonia mobile, il richiedente dovrà sottoscrivere un atto di obbligazione unilaterale alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza, e al ripristino dello stato dei luoghi entro i 3 mesi dalla data dell'eventuale revoca ove questa non venga rinnovata. Tale obbligo dovrà comprendere anche il caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 14/2001 decida autonomamente di disattivare l'impianto ricetrasmittente. A garanzia di tale obbligo il richiedente dovrà prestare fidejussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto alla scadenza delle concessioni.

Art. 13 Responsabilità e inadempienze

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di normalizzazione del medesimo accertata con le procedure previste dal presente regolamento, che si applicano per quanto compatibile per la realizzazione di nuovi impianti.

Art. 14 Impegno dei Gestori

Il Comune si impegna altresì a sottoscrivere coi soggetti Gestori del servizio di telefonia mobile un protocollo con cui questi ultimi sono tenuti a:

1. fornire ai Comuni, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali la istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;
2. fornire ai Comuni i loro piani di installazione annuale che il Comune sarà chiamato a discutere ed approvare preventivamente alla sua messa in atto;
3. concertare programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge e adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base, con particolare attenzione all'ambiente storico, in ragione degli avanzamenti tecnologici;
4. tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;
5. individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno impattanti o con rilocalizzazione nei siti alternativi corrispondenti, che garantiscono lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;

- L'Amministrazione comunale nella realizzazione delle attività di monitoraggio di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie, in particolare in occasione di campagne di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione ai campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici emessi da stazioni radio base e simili e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate attraverso il monitoraggio continuo dei suddetti campi;
7. verificare la possibilità, con altri Gestori, laddove tecnicamente realizzabile, di condivisione dei siti;
 8. corrispondere al Comune i cosiddetti oneri per % di degrado del corpo stradale, da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile.

Art. 15 Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la delibera di approvazione dello stesso.

Art. 16 Informazione alla popolazione

L'Amministrazione comunale, ai sensi degli artt. 3 lettera e), 11 e 14 comma 6, predispone un piano di campagna informativa, in rispetto di quanto previsto anche dai principi di Agenda 21 Locale, riguardante la percezione dei pericoli e la percezione dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione e in particolare alla popolazione scolastica.